

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 16 NOVEMBRE 1999

N. 112

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

**Leggi regionali**

**LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 31**

**“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1983, N. 25”.**

Pag. 6686

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 31

**“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1983, N. 25”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 novembre 1999

DISTASO

## NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

## Note

• La L.R. 22 dicembre 1983, n. 25 “Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.P.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica”, pubblicata nel B.U.R. n. 132/83 è stata successivamente modificata dall'art. 14 della L.R. 21/94. Si riporta il testo dell'articolo 8:

**Art. 8.**

(Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale)

Il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell'art. 2458 del Codice Civile un numero di consiglieri di amministrazione della FINPUGLIA - per i quali è autorizzato a prestare cauzione - proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

Il Consiglio regionale indica, nell'ambito dei consiglieri da esso designati, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La designazione dei consiglieri avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della maggioranza in misura di 2/3 e delle minoranze consiliari in misura non inferiore a 1/3.

Gli amministratori della FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

I Sindaci effettivi e supplenti della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro, il Presidente.

Per l'ineleggibilità e/o la decadenza da membro del Consiglio

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1**

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25 e negli articoli 14 e 21 dello Statuto dell'Istituto finanziario pugliese FINPUGLIA S.p.A. per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica approvato dal Consiglio regionale il 14 marzo 1984, gli organi di amministrazione e di controllo della FINPUGLIA nominati il 4 dicembre 1996 restano in carica fino alla data di approvazione della legge regionale di riforma della l.r. 25/1983 e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2000.

2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato a rappresentare la Regione nelle Assemblee della FINPUGLIA per l'esecuzione della presente legge.

di amministrazione o del Collegio sindacale valgono le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, della legge 23-4-1981, n. 154.

• Si riporta il testo degli articoli 14 e 21 dello Statuto dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.P.A.:

**Art. 14.**

(Composizione ed elezione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a tredici e non superiore a ventitre.

2. Il numero dei consiglieri è determinato dall'Assemblea della FINPUGLIA.

3. La maggioranza dei consiglieri è designata dal Consiglio regionale in misura proporzionale alla sua partecipazione azionaria. Nelle Assemblee il rappresentante delle azioni di proprietà della Regione Puglia provvede alla indicazione di nomina dei Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio regionale a sensi dell'art. 8 della l.r. 22 dicembre 1983, n. 25.

4. Gli altri Consiglieri di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei soci, e sono scelti tra persone indicate dai partecipanti di minoranza, con preferenza per quei soci o gruppi di soci che detengono una maggiore quota di partecipazione.

5. I Consiglieri sono rieleggibili una sola volta. A loro spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per le determinazioni di cui al punto 3) del primo comma dell'art. 2364 codice civile.

6. I Consiglieri di Amministrazione devono prestare una cauzione di L. 200.000 ciascuno, secondo quanto previsto dall'art. 2387 codice civile.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 21.**

(Direttore generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore generale, previa valutazione delle competenze di alta qualificazione professionale, ed eventualmente accademica, nonché delle mansioni direzionali esercitate, coerenti con gli scopi sociali di cui all'art. 5 del presente Statuto, la valutazione, dedotta in verbale, deve essere comunicata alla prima Assemblea dei soci.

2. Il direttore generale assiste all'Assemblea dei soci nonché alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

3. Il direttore generale è il capo del personale e dei servizi, propone le attribuzioni di lavoro ai singoli uffici ed adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari riferendone al Consiglio di Amministrazione.

4. Al direttore generale spetta inoltre il compito di:

- a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) autorizzare le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, formulando eventuali proposte.

5. Al direttore generale spettando gli eventuali ulteriori compiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o, successivamente, in sede di approvazione del Regolamento.

#### LAVORI PREPARATORI

- **Proposta di legge del 6 ottobre 1999 presentata dai Consiglieri: PALESE - MARMO - DIPIETRANGELO - TEDESCO - ADDUCI - SGOBIO - LOMELO;**
- **Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 12-10-1999;**
- **Vistata dal Commissario del Governo con nota dell'8-11-1999.**









